


NON CONFORMITA' E AFFERMAZIONE DI GENERE - PRIMO WEBINAR SULLA PIATTAFORMA L. 164

Restituzione per riassunto dello Zoom Webinar del 12/12/2020

A cura di MIT - Movimento Identità Trans e Ass. Libellula con i contributi di giurist* e attivist* (Intersexioni, ATN Napoli, Depath, Sunderam Torino)



I SESSIONE

- Standards europei raccomandano modalità di rettificazione anagrafica basata su procedure rapide, trasparenti e accessibili
- Sentenze di Cassazione e Corte costituzionale degli anni 2015-2017 superano il requisito obbligatorio dell'intervento chirurgico come preconditione per la rettificazione
- Autodeterminazione delle persone trans nella rettificazione anagrafica: la soluzione della procedura amministrativa in Prefettura, immaginata nel 2014 richiamando la procedura già prevista per il cambio del nome, può considerarsi superata
- Per come è impostato il nostro sistema dello stato civile può andare bene la modalità dell'atto notorio anche se si tratta di una particolarità
- Autorizzazione agli interventi: continuare la riflessione sugli strumenti utilizzabili per garantire l'accesso agli interventi nelle strutture sanitarie pubbliche anche di fronte ai medici obiettori di coscienza
- Depatologizzazione e utilizzo dell'ICD-11 dal 2022 - deve diventare anche depatologizzazione sociale e giuridica per consentire l'autodeterminazione



I SESSIONE

- Certezza dei rapporti giuridici: è difficile scardinare il bilanciamento con l'interesse pubblico, attualmente offerto dal vaglio dell'autorità, ma bisogna provarci
- Gli standard europei ci sono ma forse non sono sufficienti per spingere il nostro legislatore e la nostra cultura a cambiare; farli conoscere e utilizzarli di più, importanza di porre le questioni di sesso, genere e binarismo all'attenzione dell'opinione pubblica più ampia
- Intersezioni tra percorso medico in cui si prevede la diagnosi e procedure di rettificazione anagrafica, poiché l'ordinamento giuridico non distingue tra sesso biologico e identità di genere
- L'incrinatura del sistema binario attraverso una legge sulla rettificazione anagrafica non dovrebbe imporre un «terzo sesso», specialmente se riferito alle persone intersex; aggiungere marcatori invece che toglierli può essere stigmatizzante e discriminante



I SESSIONE

- Qual è l'interesse pubblico che si può contrapporre al diritto delle persone T e non binarie sulle loro identità? Quali i profili concorrenti che possono andare a limitare la volontà del singolo? Es. tutela della salute, interesse alla certezza delle relazioni giuridiche
- Fino a che punto l'interesse alla certezza delle relazioni giuridiche implica l'obbligo del marcatore di genere alla nascita? Ha un'intensità diversa se riferito alla salute della persona piuttosto che al matrimonio o alla suddivisione tra elettori e elettrici, in alcuni ambiti non sussiste proprio
- Necessità di una revisione settoriale dell'utilità dei marcatori di genere



II SESSIONE

- La «piccola soluzione» o cambio del solo nome proprio: in passato è stato utilizzato un R.D. per il solo cambio nome «ridicolo o vergonoso» in Procura
- Con il d.P.R. reg. stato civile invece la competenza è passata alla Prefettura e un caso sul cambio nome è stato portato alla Corte Europea dei Diritti Umani che lo ha accolto
- Art. 35 del reg. stato civile: «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso»
- Ci sono stati ricorsi di genitori che volevano dare nomi c.d. neutri Andrea, Sole, Celeste, che lo stato civile ha ritenuto di incerta interpretazione di genere. La giurisprudenza prima li rifiutava, poi ha iniziato ad ammettere la nozione di nome neutro
- Questa evoluzione potrebbe condurre anche in Italia alla possibilità del Deed Poll («atto unilaterale»):
 - Registrato: solo per i maggiorenni, per situazioni che richiedono un crisma di ufficialità
 - Non registrato: mera autocertificazione, per situazioni del quotidiano



II SESSIONE

- Il deed poll si scarica da internet, si compila e si consegna o spedisce alla cancelleria del tribunale che lo registra; consente la scelta del nome da parte della persona (non anche per il sesso)
- La sfida per introdurre questo sistema in Italia è di persuadere del diritto al nome
- Questione persone intersex: è di primaria importanza porre esplicitamente un divieto di intervento medico sui minori e scalfire l'obbligo di registrare il sesso del neonato entro 10 giorni.
- In Libia la lingua araba prevede pronomi neutri e vi è una legge per le persone Intersex che consente la non assegnazione del sesso alla nascita, fino ai 12 anni le persone non hanno i documenti di identità. Inoltre la persona intersex ha la possibilità di scelta riguardo gli interventi chirurgici, viene seguita e accompagnata fino alla pubertà



II SESSIONE

- Riguardo la registrazione anagrafica, in Libia non esiste la laicità sicché un'equipe formata anche da religiosi attribuisce un «terzo genere», che ha però vari aspetti di problematicità laddove figura, per esempio, sul passaporto quando si voglia viaggiare
- Ruolo del giurista: capire le esigenze e tradurre/canalizzare le istanze
- Dal punto di vista giuridico, la materia delle persone intersex è totalmente sprovvista di copertura normativa
- Risoluzione del 2013 della PACE, che aveva manifestato preoccupazione per una categoria di violazioni dell'integrità fisica dei bambini intersessuali
- Vi è urgenza di interventi legislativi in merito, sarebbe opportuno non agganciare questi interventi a un'eventuale riforma della L. 164 per non rallentarne l'adozione



II SESSIONE

- Moratoria sugli interventi più violenti e irreversibili
- Nel 2010 un parere del Comitato Nazionale di Bioetica suggeriva di porre un'annotazione
- Legalmente si parla di registrazione del sesso anagrafico, ma la medicina conosce il sesso cromosomico, fenotipico e psichico
- Per la registrazione anagrafica, si utilizza il sesso fenotipico, ma proprio la L. 164 ha rotto questa univocità dando ingresso alla rilevanza del sesso anche psichico.
- La tutela della salute ricomprende l'aspetto psicofisico del benessere, correlato agli artt. 2 e 3 della Costituzione – riconoscimento del pieno sviluppo della personalità non attraverso rigidi schemi ma attraverso la percezione della persona.



II SESSIONE

- Pertanto vi sono già gli spazi nel diritto per supportare l'autodeterminazione della persona e la riforma delle procedure per la rettificazione
- Forte anche l'esigenza di allargare il dibattito agli addetti ai lavori e alla società civile, serve una operazione di cambiamento culturale
- Importante anche un richiamo al superamento del «monopolio giurisdizionale» in materia di status con le nuove modalità per separazione e divorzio, oggi possibile tramite istanza al Sindaco che però non compie un'istruttoria in merito
- Infine, il sesso rileva dal punto di vista civilistico non come status ma come qualità della persona



II SESSIONE

- L'identità di genere, anche come espressione, compare per la prima volta solo nella proposta di legge Zan, anche se in maniera imperfetta
- Considerare non solo una legge di rettificazione anagrafica del sesso, ma una legge sulla identità di genere, con una riflessione a tutto tondo sulla «proprietà» del corpo
- Il cambio del solo nome il più delle volte è accompagnato da una transizione sociale, e può interessare le persone che vogliono entrare in transizione invece della carriera Alias o per evitare il Real Life Test
- Sul marcatore di genere: la comunità è molto divisa, non si ha percezione di tutte le ripercussioni (es. viaggiare, accedere a determinati ambienti). Potrebbe aver senso avere un documento che tiene traccia (cronistoria) dell'iter della persona, mentre invece non serve in alcuni documenti pubblici.
- Importante ragionare anche su pieno accesso alla salute (non solo per la transizione)
- Eventualmente cause pilota, creazione di alleanze



II SESSIONE

- Urgente una legge di tutela dei minori e degli adulti Intersex in Italia, meglio non inserirla all'interno della proposta di riforma della L. 164
- Gravi violazioni del diritto alla salute, con interventi demolitivi alla nascita si diventa pazienti a vita; occorre tutelare i bambini
- Non utilizzare la questione intersex per andare a scardinare il binarismo, questo la comunità non lo vuole



III SESSIONE

1. Passaggio da una legge sulla rettificazione a una legge sull'identità di genere, superare la rettificazione da un sesso all'altro, che includa anche il profilo della disciplina della transizione ma si sforzi di andare oltre
2. Sui marcatori di genere: sono necessari? In tutti gli ambiti dell'ordinamento giuridico o solo in alcuni? Necessità di una flessibilizzazione del sistema dei marcatori: alleggerimento delle procedure e dei requisiti sia per il cambio del solo nome che del sesso
 - La soluzione può essere una soluzione a metà tra rigidità e radicalismo: introdurre una flessibilizzazione del sistema, avviando una riflessione molto seria su dove e quando è attribuita rilevanza giuridica al marcatore di genere – per esempio non ha alcun senso attribuire effetto giuridico al marcatore di genere nelle operazioni elettorali
 - Però in alcuni casi il marcatore di genere può servire (per esempio nella sanità).
 - Flessibilizzare il sistema di rilevanza giuridica del marcatore di genere può procedere in parallelo con l'alleggerimento dei requisiti per l'attribuzione o il cambio dei marcatori



III SESSIONE

- 3) La questione dei corpi e della loro trasformazione: bene separare la rettificazione anagrafica dai percorsi medici (ormonali o chirurgici)
 - Mantenere però presente il problema dell'accesso alle cure, della diagnosi, del consenso informato, del tipo di cure che possono essere somministrate
- 4) Il diritto antidiscriminatorio: le disposizioni che già esistono o quelle che andranno introdotte prescindono dalla normativa sulla rettificazione
 - Es. ordinamento penitenziario, normativa sui rifugiati
 - La definizione dell'identità di genere contenuta nella pdl Zan:
 - supera il binarismo e spezza la corrispondenza tra identità di genere e «transizione o affermazione»; integra anche l'espressione di genere
 - art. 105 quater (norma sui centri antidiscriminazione)
 - Integrazione dell'identità e espressione di genere nel mandato UNAR e nella strategia nazionale LGBT
 - Modifica all'art. 19 c.1 t.u. imm: emendamento Boldrini che aggiunge un tassello al sistema della protezione dello straniero LGBT (divieto di reimpatrio e indirettamente concessione di protezione speciale)
 - Necessità di intervenire sul d. lgs. 216/2003 - andrebbe ripensato e arricchito, lì manca l'identità e l'espressione di genere
 - Abrogazione di vecchie normative repressive in materia di misure di sicurezza



III SESSIONE

- Divieto di terapie riparative, superamento della vecchia normativa repressiva sul «mascheramento»
- Completamente eliminare i marker sessuali è la soluzione ideale? Una meno drastica è splittare l'indicazione del marker sessuale e l'indicatore del genere di elezione, in modo da utilizzare il primo negli ambiti dove è necessario avere la storia di chi ero prima (es. quello sanitario in primis)
- E' necessario far rimanere una traccia di chi si è dal punto di vista «biologico», ma altrettanto necessario è avere sui documenti pubblici l'indicazione del genere quello che ritengo sia il mio genere, l'identità di genere si manifesta nelle relazioni sociali
- L'identità di genere non deve essere collegata all'aspetto, non si deve rispondere a un criterio estetico, a un canone stereotipato
- Identità non medicalizzate, persone che non possono o non vogliono sottoporsi a terapia ormonale in parte devono rinunciare a volte ad alcune modifiche del loro aspetto
- Privacy: non solo tutela dei dati sensibili, ma anche tutte le volte che ho bisogno di manifestare chi ero e non sono più, sono situazioni che sono strumentalizzate e utilizzate per discriminare
- Depatologizzazione, proseguire sulla strada del consenso informato per superare il gatekeeping medico.



SINTESI (TENTATIVO!)

- Non basta qualche ritocco alla L. 164, importante ripensare a un nuovo impianto complessivo
- Temi proposti/emersi dalla discussione:
 1. modalità e tempistiche di attribuzione dei marcatori di genere alla nascita, modalità di cambiamento dei marcatori di genere secondo l'autodeterminazione, rilevanza giuridica dei marcatori di genere e loro effetti nei vari settori dell'ordinamento
 2. certezza dei rapporti giuridici e matrimonio egualitario, opzioni per l'autorizzazione agli interventi chirurgici per chi li desidera
 3. urgenza della tutela dei bambini e delle persone intersex
 4. cambio del nome e proprietà dei corpi
 5. tutela del diritto all'identità e espressione di genere nella normativa antidiscriminatoria, sanità non discriminatoria (non solo per la transizione)
 6. forti dubbi sull'utilizzo di terzo genere o genere neutro
 7. privacy non solo come tutela dei dati sensibili ma come strumento di prevenzione della discriminazione
 8. raccolta delle esperienze con la self-determination nei Paesi che l'hanno già fatta propria
 9. valorizzazione dell'approccio basato sui diritti umani
 10. consenso informato, accesso alle cure e depatologizzazione



SOLUZIONI PRATICHE/PROPOSTE SU CUI CONTINUARE A RAGIONARE:

- Valorizzare la breccia aperta dalla L. 104, oltre al sesso fenotipico vi è anche il sesso psichico che rileva come qualità della persona ex artt. 2 e 3 Cost.
- Registrazione alla nascita: mantenere la registrazione del marcatore ma flessibilizzare il sistema anche e soprattutto per neonati intersex
- Modifica dei marcatori di genere: attestazione giurata per l'auto-affermazione del genere
- Piccola soluzione per il solo cambio del nome sul modello del Deed Poll britannico
- Flessibilizzazione dello stato civile nell'attribuzione di effetti giuridici al marcatore di genere: es. mantenere la cronistoria della persona per utilizzarla là dove effettivamente serve (es. sanità), evitare l'indicazione ufficiale o in pubblico anche nel quotidiano là dove non serve (es. operazioni elettorali, trasporti, ecc.)
- Scorporamento dell'intervento di tutela delle persone intersex - moratoria urgente sugli interventi chirurgici sui neonati/minori
- Integrazione e completamento della normativa antidiscriminatoria con l'identità e l'espressione di genere
- Connessione tra privacy e antidiscriminazione: utilizzo strumentale dei marcatori di genere se vengono conosciuti, superamento degli stereotipi di genere
- Allargare il dibattito agli addetti ai lavori e alla società civile, serve anche una operazione di cambiamento culturale

